

S.E. Ill.ma Sig.ra Prefetto di Cremona

Dott.ssa Paola Picciafuochi

c/o Corso Vittorio Emanuele II, 17

26100 Cremona (CR)

Oggetto: attuazione Piani di emergenza esterni sito Sergnano-Casale cremasco – richiesta di chiarimenti su consultazione della popolazione e informazione della popolazione nell'ambito della predisposizione del Piano di emergenza esterno ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 4, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334

Ill.ma Sig.ra Prefetto di Cremona,

con la presente intendiamo chiedereLe chiarimenti in merito alla predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all'art. 20, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, per lo stabilimento della ditta Stogit nel comune di Sergnano-Casale cremasco.

Siamo venuti a conoscenza della nota prot. 1635/2015/area I-P.C. del 17.4.2015, inviata dal capo di gabinetto Bortone e indirizzata agli enti e uffici proposti, alla ditta Stogit, nonché ai Comuni di Sergnano e Casale cremasco, relativa al Piano di emergenza esterno e in particolare alla bozza con gli allegati utili alla predisposizione del piano stesso.

Nella precitata nota si chiede ai Comuni, e agli enti e uffici preposti, di proporre, in formato digitale, eventuali modifiche o integrazioni, che dovranno pervenire possibilmente entro il 30 aprile 2015.

Si comunica, altresì, che in mancanza di riferimenti in merito, entro detto termine, il documento si intenderà condiviso e si procederà, quindi, alla pubblicazione dello stesso ai fini dell'approvazione formale del Piano.

A tale riguardo chiediamo come possa un ente, e in particolare un Comune di piccole o piccolissime dimensioni, nell'applicazione concreta del D.Lgs. n. 334/1999, fare osservazioni e o proporre modifiche ad un atto complesso come è la bozza di un Piano di emergenza esterno in un termine inferiore ai dieci giorni lavorativi. L'elaborazione e lo studio di un piano di emergenza esterno necessita di studi approfonditi al fine di addivenire ad un piano che sia effettivamente funzionale ai suoi obiettivi. Per questo riteniamo che i tempi predisposti per le osservazioni siano del tutto inadeguati e di conseguenza rischiosi per una predisposizione sufficientemente congrua del piano stesso.

A ciò deve aggiungersi il rilievo per il quale la normativa in questione è stata estesa agli impianti di stoccaggio di gas con una circolare interministeriale i ministeri dell'Interno, dello Sviluppo economico e dell'Ambiente emanata il 21 ottobre 2009. Non si capisce quindi come, dopo tanti anni di inattuazione, la normativa venga oggi applicata fornendo agli enti interessati un termine temporale così breve e evidentemente incongruo rispetto al suo scopo.

Chiediamo inoltre se la competenza attribuita al «Comune» in questo ambito sia da riferirsi alla Giunta o al Consiglio comunale, considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, lettera b), è attribuzione di specifica competenza del Consiglio quella relativa ai piani territoriali ed urbanistici e i pareri da rendere in tali materie. Dato che il piano di emergenza esterno è inscindibilmente connesso alla pianificazione territoriale, a nostro avviso al Consiglio spetterebbe la valutazione del piano e l'emissione dei pareri ad esso relativi.

Tanto sarebbe peraltro conforme a quanto previsto nella premessa del DPCM 25 febbraio 2005 avente ad oggetto, le Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per cui: «La redazione del PEE

rappresenta un'attività complessa e articolata sia per gli obiettivi di sicurezza che intende raggiungere che per il coinvolgimento di diverse Istituzioni competenti. Questa attività deve essere curata nei dettagli, a partire dalla fase preparatoria, e costituire un'occasione di promozione di una forma efficace di partenariato e di sussidiarietà istituzionale. L'Autorità Procedente, quindi, nel corso della predisposizione del PEE, promuove, con incontri ed esercitazioni, la conoscenza reciproca tra le strutture e la familiarizzazione tra il personale addetto nonché testa il livello di conoscenza delle procedure e delle capacità operative di ciascun soggetto coinvolto. In particolare, al fine di consolidare il percorso di condivisione delle strategie, delle modalità di intervento e della gestione delle emergenze tra le istituzioni, sarebbe opportuno convocare un'apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 e s.m.i., per concludere il momento partecipativo in un accordo tra le parti e i soggetti interessati circa le azioni che si devono porre in essere per fronteggiare le emergenze. Ciò garantisce non solo l'efficienza delle azioni di tutti gli Enti coinvolti, ma favorisce il coordinamento delle attività rendendo gli interventi operativi tempestivi ed efficaci».

Da quanto ci risulta, nessuna Conferenza dei Servizi è stata convocata né, come detto, i Consigli comunali interessati sono stati avvisati e coinvolti della bozza del PEE e dell'intero procedimento in corso, circostanze che minano tanto le esigenze di partecipazione e sussidiarietà istituzionale quanto l'effettiva efficacia del procedimento.

A quanto fin qui esposto deve aggiungersi anche la questione riguardante l'informazione e il ruolo della popolazione, soggetto attivo nella predisposizione del piano e soggetto passivo rispetto agli incidenti rilevanti.

È lo stesso D.Lgs. 334/99, all'art. 20, ad essere chiaro in merito: ai sensi del comma 1, infatti «il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, *previa consultazione della popolazione*, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione». Lo stesso concetto viene ribadito nelle succitate Linee guida per l'attuazione della norma.

La previsione della «*previa consultazione della popolazione*» non può che intendersi, nel senso che la popolazione interessata deve essere coinvolta e consultata prima della predisposizione del PEE. Ciò che purtroppo non è mai stato fatto, mettendo a rischio l'attuabilità del piano e la sicurezza dei cittadini, in particolare per quanto riguarda l'efficacia degli addestramenti e la diffusione delle informazioni di cui la popolazione deve essere a conoscenza ai fini di prevenire e limitare i danni in caso di incidente.

In questo modo è evidente che non si addiverrà ad un PEE condiviso, ma ad un PEE predisposto unilateralmente da alcuni soggetti e calato sui territori senza alcuna reale possibilità di partecipazione alla predisposizione del piano stesso.

Per queste ragioni chiediamo chiarimenti in merito alla comunicazione inviata dalla Prefettura e dell'intero iter autorizzatorio rispetto alla predisposizione del Piano di emergenza esterno in questione.

A tal riguardo ricordiamo che le leggi e le altre norme qui richiamate costituiscono attuazione della direttiva UE c.d. "Seveso" e pertanto la loro mancata, parziale e/o non corretta interpretazione ed esecuzione può essere oggetto di successive richieste di chiarimenti alle Autorità europee preposte alla vigilanza sull'esecuzione degli adempimenti in capo agli Stati membri.

Certi della Sua collaborazione al fine di risolvere la questione di primario interesse pubblico per la sicurezza dei cittadini dell'assoggettamento degli stoccaggi di metano presenti nella nostra Provincia, confidando in un Suo rapido riscontro, inviamo cordiali saluti.